

Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
L'Aquila

**DETERMINAZIONE CONGIUNTA N. 8 DEL 05.05.2020**

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA'  
DELL'AQUILA  
E  
IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI  
DEL CRATERE**


**Oggetto: Proroga dei termini della procedura aperta indetta con determina congiunta USRC-USRA n. 3 del 17 marzo 2020 e finalizzata all'individuazione di un'Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro, la prestazione del "Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016. CIG: 8249398296.**

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

**Visto** il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*;

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante *"Misure urgenti per la crescita del Paese"* ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che *"lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012"*;

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;


**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee ed è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere; che l'Ufficio Speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9-10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici Speciali per la Ricostruzione ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dall'Ufficio di controllo della Corte dei Conti in data 11 marzo 2019, al num. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
L'Aquila**

Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila per la durata di tre anni a decorrere dal 6 febbraio 2019;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2018, registrato dall'Ufficio di controllo della Corte dei Conti in data 21 dicembre 2018, al num. 4247, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raffaello Fico quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere per la durata di tre anni, con decorrenza effettiva del relativo contratto a far data dall'8 gennaio 2019;

**Richiamato** il Programma congiunto biennale degli acquisti di forniture e servizi USRC-USRA per il biennio 2020-2021 disponibile sui rispettivi siti istituzionali;

**Considerato** che l'art. 38 della Direttiva 2014/24/UE e l'art. 37, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. prevedono la possibilità per due o più amministrazioni aggiudicatrici di eseguire congiuntamente appalti specifici volti a soddisfare esigenze comuni;

**Richiamata** la determina congiunta USRC-USRA n. 3 del 17 marzo 2020 con cui si è avviata la procedura di gara finalizzata all'individuazione di un'Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro, la prestazione del "Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016. CIG: 8249398296; CUI S9306857066720200000;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge n. 6 del 23/2/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020, 26/04/2020;

**Visto** il decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 103, comma 1, secondo cui «*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità*



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
L'Aquila**

*per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento»;*

**Visto** l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale *«Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»;*

**Visto** l'articolo 103, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 secondo cui *«Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonché dei relativi decreti di attuazione»;*


**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/3/2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare, dispone la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali non ritenute essenziali;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*

**Visto** l'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 secondo cui *«Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020»;*

**Viste** le ordinanze emanate dai Presidenti delle Regioni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Evidenziato** che il settore di attività produttiva oggetto della procedura in corso di svolgimento – Somministrazione di lavoro a tempo determinato in favore delle Pubbliche Amministrazioni - non è stato oggetto di diretta sospensione come indicato nell'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 (codici ATECO 78.2 e 84) e come confermato nell'allegato 3 al DPCM del 10 aprile 2020;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
L'Aquila

**Ribadito** che l'approvvigionamento di personale in somministrazione riveste per gli Enti banditori carattere di urgenza per le motivazioni indicate negli atti di gara ed in particolare nell'allegato 2, "Progetto";

**Vista** la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19»;

**Viste** le misure urgenti contenute nei provvedimenti succitati, volte a contrastare la diffusione dell'epidemia attraverso la restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale;

**Visto** l'obbligo posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;


**Visto** l'obbligo, posto a carico delle attività produttive e professionali di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

**Richiamate** la circolare MIT del 23 marzo 2020, avente ad oggetto "applicazione dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", e la delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 recante "Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni", le quali hanno chiarito che la sospensione dei termini di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020, si applica alle procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016;

**Considerata** la necessità, per le Stazioni Appaltanti di garantire lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016, ritenute essenziali;

**Considerata** la possibile incidenza delle misure introdotte con i provvedimenti succitati sullo svolgimento della procedura di gara in corso di svolgimento;

**Vista** la richiesta di proroga dei termini della procedura di gara avanzata da un operatore interessato a parteciparvi e motivata in relazione alla situazione emergenziale di sopra descritta;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
L'Aquila

**Ritenuto** opportuno contemperare l'interesse delle Stazioni Appaltanti ad una celere conclusione della procedura indetta con i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare quelli di libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità;


**Considerato** che il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato è attualmente fornito sulla base di una proroga tecnica dell'accordo quadro in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e che è possibile disporre una limitata proroga dei termini della procedura di gara richiamata in oggetto;

**Evidenziato** che la procedura in corso di svolgimento è svolta in modo interamente smaterializzato con l'utilizzo di una piattaforma elettronica di cui all'art 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

Tutto ciò visto e considerato, gli Uffici Speciali, come sopra descritti, responsabili del presente procedimento,

### **DETERMINANO CONGIUNTAMENTE**

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, i termini della procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 indetta con determina congiunta n. 3 del 17 marzo 2020, CIG: 8249398296, come di seguito specificato:
  - Termine per la formulazione di quesiti: ore 12,00 del 29/05/2020;
  - Termine per il riscontro ai quesiti pervenuti: ore 12,00 del 08/06/2020;
  - Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del 30/06/2020;
  - Prima seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative: ore 12,00 del 06/07/2020.
3. di dare atto che i costi delle pubblicazioni dell'avviso di proroga dei termini della procedura saranno rimborsati da parte dell'aggiudicatario a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto MIT del 2 dicembre 2016;



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
L'Aquila**

4. di disporre che della proroga dei termini di cui al punto 2 sia data ampia e tempestiva pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.

L'Aquila/Fossa 05/05/2020

**Il Titolare dell'ufficio Speciale per la  
Ricostruzione Della Città Dell'Aquila**

*Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano*

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la  
Ricostruzione dei Comuni del  
Cratere**

*Ing. Raffaello Fico*